

Allegato "A" al repertorio n. 4.311/1.682

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "FCA Bank S.p.A.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 – Sede legale e direzione generale

La società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Torino.

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di esercizio del credito nelle sue varie forme e la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, in coerenza con le esigenze di equilibrio tecnico e di sana e prudente gestione, operando in prevalenza, direttamente ed indirettamente, nei confronti ed in favore delle imprese industriali del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles e/o di altre imprese industriali terze, a supporto delle attività di produzione e commercializzazione dei rispettivi prodotti e servizi.

A tal fine essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le attività e servizi bancari e finanziari consentiti, ivi inclusi l'assunzione e la gestione di partecipazioni, la concessione di finanziamenti, tra i quali la locazione finanziaria (leasing), sotto qualsiasi forma, l'acquisto e la cessione di crediti, operando sia in "pro-soluto", sia in "pro-solvendo", il credito al consumo, la vendita rateale e altre analoghe facilitazioni finanziarie.

La società può inoltre svolgere per il conseguimento e nell'ambito delle finalità richiamate ogni altra attività strumentale e connessa allo sviluppo della propria attività, tra cui l'intermediazione assicurativa e l'assunzione, con o senza garanzie reali o personali, di mutui e finanziamenti in genere.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "FCA Bank", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 385/93, emana, nell'esercizio

dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

Art. 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Art. 5 – Capitale sociale – Azioni – Diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 700.000.000 (settecentomilioni) diviso in n. 700.000.000 (settecentomilioni) di azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

Art. 6 – Trasferimento delle azioni

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 (entrambe le date comprese), nessun socio potrà trasferire a soci o a terzi, a qualsiasi titolo (inclusi a mero titolo esemplificativo la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e il prestito titoli) o qualsiasi forma, a termine e/o a titolo gratuito e/o in garanzia, in tutto o in parte, le proprie azioni e/o diritti anche parziali sulle stesse che comportino, o possano comportare, il trasferimento o l'attribuzione, anche se sottoposto a termine o condizione, del diritto di voto e/o diritti alla sottoscrizione di azioni.

Fino al 31 dicembre 2013 ed a partire dal 1° gennaio 2019 (entrambe le date comprese), nel caso in cui un socio intenda trasferire a soci o a terzi, a qualsiasi titolo (inclusi a mero titolo esemplificativo la vendita, la permuta, il conferimento, il riporto e il prestito titoli) o qualsiasi forma, a termine e/o a titolo gratuito e/o in garanzia, in tutto o in parte, le proprie azioni e/o diritti anche parziali sulle stesse che comportino, o possano comportare, il trasferimento o l'attribuzione, anche se sottoposto a termine o condizione, del diritto di voto e/o diritti alla sottoscrizione di a-

zioni, dovrà offrirli in prelazione agli altri soci in proporzione alle azioni possedute da questi ultimi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi contestualmente a tutti gli altri soci contenente le generalità del potenziale acquirente, l'oggetto della cessione, il prezzo offerto, le modalità di pagamento e i principali termini e condizioni della cessione (la "Comunicazione dell'Offerta in Prelazione").

Ciascuno degli altri soci potrà dichiarare di accettarla, in proporzione alla quota di azioni già possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al socio offerente e agli altri soci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta in prelazione (la "Risposta alla Comunicazione dell'Offerta in Prelazione"); con la medesima comunicazione deve essere espresso il consenso od il dissenso al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

Il prezzo di cessione sarà pari a quello offerto dal potenziale acquirente se vi è consenso da parte degli altri soci.

Nel caso invece in cui vi sia dissenso sul prezzo di cessione ovvero tale prezzo non sia costituito integralmente da denaro, il prezzo della cessione sarà determinato di comune accordo tra il socio offerente e gli altri soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione.

In assenza di accordo su detto valore entro 30 giorni lavorativi dalla Risposta alla Comunicazione dell'Offerta in Prelazione, il prezzo di cessione sarà pari al valore di mercato, calcolato avuto riguardo, inter alia, (i) al tasso d'interesse medio applicato in quel dato momento per nuove erogazioni alla società e alle sue controllate dal Gruppo Crédit Agricole S.A. e (ii) al valore delle sinergie esistenti tra la società e le sue controllate, da una parte, e il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles e il Gruppo Crédit Agricole, dall'altra, in quel dato momento, senza considerarne il venire meno a seguito dell'esercizio della prelazione (il "Valore di Mercato"), Valore di Mercato che sarà determinato in via definitiva e vinco-

lante come segue:

(a) il socio offerente e gli altri soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 30 giorni lavorativi di cui al precedente capoverso, nomineranno ciascuno una banca d'affari di riconosciuta fama internazionale (ciascuna una "Banca Nominata"), prima il socio offerente, e poi congiuntamente i soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione per secondi (la data di tale seconda nomina è detta "Data di Nomina") e, inoltre, nomineranno di comune accordo altre due banche d'affari di riconosciuta fama internazionale (le "Banche Indipendenti" e, unitamente alle Banche Nominate, le "Banche"). Le Banche agiranno in qualità di arbitratori ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile;

(b) se una Banca Indipendente non potesse accettare l'incarico per qualsiasi ragione, il socio offerente e i soci che abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione provvederanno alla sua sostituzione entro lo stesso termine di cui alla lettera (a). In assenza di accordo su alcuna delle Banche Indipendenti, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta di uno dei soci;

(c) nell'espletare il loro incarico ai sensi della presente disposizione, le Banche dovranno attenersi a principi di assoluta riservatezza e indipendenza e le Banche Indipendenti non potranno comunicare né condividere alcuna informazione con alcuna delle altre Banche, i soci e/o la società;

(d) le Banche Nominate presenteranno contestualmente le rispettive determinazioni del Valore di Mercato ciascuna in una busta sigillata da depositarsi presso il Notaio (come di seguito definito) entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla nomina del Notaio (come di seguito definito) nel giorno e nell'ora dell'incontro per l'apertura delle buste fissato di comune accordo dai soci (il "Primo Incontro"). Ai fini del presente arti-

colo 6, per “Notaio” si intende un notaio (i) designato di comune accordo dai soci tra i notai in attività del distretto di Milano entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Nomina, ovvero, nel caso in cui i soci non raggiungano alcun accordo entro tale termine, (ii) selezionato e nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano su richiesta di uno dei soci tra i notai in attività del distretto di Milano;

(e) qualora entrambe le Banche Indipendenti siano state nominate entro la Data di Nomina, le Banche Indipendenti comunicheranno contestualmente le rispettive determinazioni del Valore di Mercato al Notaio presentando ciascuna la rispettiva determinazione in una busta sigillata al Notaio al Primo Incontro; nel caso invece in cui le Banche Indipendenti siano state nominate, per qualsiasi ragione, successivamente alla Data di Nomina, le Banche Indipendenti comunicheranno contestualmente le rispettive determinazioni del Valore di Mercato al Notaio e ai soci entro il termine successivo tra (i) 30 giorni lavorativi dalla data di nomina dell’ultima Banca Indipendente e (ii) 30 giorni lavorativi dalla data di nomina del Notaio, presentando ciascuna la rispettiva determinazione in una busta sigillata al Notaio ad un incontro da tenersi nel giorno e nell’ora determinata di comune accordo dai soci e dalle Banche Indipendenti (il “Secondo Incontro”);

(f) al Primo Incontro le due buste delle Banche Nominate verranno aperte e nel caso in cui tra le determinazioni del Valore di Mercato proposte dalle Banche Nominate vi sia uno scostamento inferiore al 10% (dieci per cento) della più alta delle due valutazioni, il Valore di Mercato sarà dato dalla media delle due valutazioni;

(g) nel caso in cui, invece, il Notaio dichiara che tra le determinazioni del Valore di Mercato proposte dalle Banche Nominate vi sia uno scostamento superiore al 10% (dieci per cento) della più alta delle due valutazioni, (i) nei limiti in cui al Primo Incontro siano state presentate anche

le buste chiuse contenenti la determinazione del Valore di Mercato delle due Banche Indipendenti, il Notaio provvederà ad aprire anche tali due buste; mentre (ii) se al Primo Incontro non siano state presentate, per qualunque ragione, le buste chiuse contenenti la determinazione del Valore di Mercato delle due Banche Indipendenti, il Notaio provvederà a richiudere in busta sigillata le determinazioni del Valore di Mercato proposte dalle Banche Nominate e manterrà strettamente riservato il contenuto di tali determinazioni e in tal caso si procederà all'apertura di tutte le buste provenienti dalle Banche Nominate e dalle Banche Indipendenti al Secondo Incontro;

(h) la determinazione del Valore di Mercato proposta dalle Banche Nominate che più si discosta dalla media dei valori determinati dalle due Banche Indipendenti sarà scartata;

(i) il Valore di Mercato sarà dunque calcolato sommando le determinazioni del Valore di Mercato proposte delle tre Banche rimanenti, diviso tre. Il prezzo di cessione delle azioni sarà dunque calcolato moltiplicando tale Valore di Mercato per il numero di azioni oggetto di prelazione;

(j) qualora il prezzo basato sul Valore di Mercato (determinato come sopra) risultasse inferiore rispetto al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio offerente avrà facoltà di desistere dall'intenzione di trasferire le azioni e/o i diritti inviando apposita comunicazione contestualmente a tutti gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di quindici giorni dall'apertura delle buste con la determinazione del Valore di Mercato.

Ai fini del presente articolo, il socio offerente deve comunicare agli altri soci, nella Comunicazione dell'Offerta in Prelazione, anche eventuali offerte di acquisto che siano condizionate a preventive verifiche, revisioni ed ispezioni della società.

In tal caso gli altri soci possono decidere di non esercitare la prelazione sulla base della Comunicazione dell'Offerta in Prelazione ricevuta, ma permetteranno al socio offerente e al prospettato acquirente, subordinatamente alla sottoscrizione ed accettazione di un patto di confidenzialità da parte del terzo acquirente, di compiere tali verifiche, revisioni ed ispezioni in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nella Comunicazione dell'Offerta in Prelazione. Non appena tali verifiche, revisioni ed ispezioni saranno completate, il socio offerente dovrà comunicare agli altri soci la decisione definitiva del prospettato acquirente di procedere all'acquisto nonché i termini e le condizioni ad esso applicabili, allo scopo di offrire nuovamente in prelazione le azioni e/o i diritti agli altri soci ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato sull'intero ammontare (ed esclusivamente sull'intero ammontare) delle azioni e/o dei diritti offerti ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione dell'Offerta in Prelazione ovvero al prezzo convenuto tra il socio offerente e gli altri soci che abbiano manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione o se del caso determinato dalle Banche ai sensi di quanto precede.

Nella Risposta alla Comunicazione dell'Offerta in Prelazione, i soci possono indicare se intendono acquistare, sempre in proporzione alla propria partecipazione, eventuali azioni e/o diritti non acquistati da altri soci che non abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione.

Qualora nessun socio invii la Risposta alla Comunicazione dell'Offerta in Prelazione nel prescritto termine di centoventi giorni ovvero quelle inviate non comprendano tutte le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti all'acquirente indicato nella Comunicazione dell'Offerta in Prelazione purché la cessione avvenga nel pieno rispetto dei termini e condizioni indicati nella comunicazione stessa ed entro tre mesi dalla scadenza dei predetti centoventi

giorni. Qualora la cessione di cui alla Comunicazione dell'Offerta in Prelazione non sia perfezionata nei predetti tre mesi, il socio offerente dovrà nuovamente offrire le azioni e/o i diritti agli altri soci secondo la procedura sopra descritta, salvo che gli altri soci rinuncino per iscritto al proprio diritto di prelazione.

Quanto previsto nel presente articolo 6 non trova applicazione in caso di consenso unanime manifestato per iscritto da tutti i soci, nonché in caso di cessione, a qualunque titolo, delle azioni e/o dei diritti in favore di società interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fiat Chrysler Automobiles N.V. o Crédit Agricole S.A. a condizione che:

(a) la società cui sono state trasferite le azioni si impegni, qualora perda la qualità di società interamente posseduta, direttamente o indirettamente da Fiat Chrysler Automobiles N.V. o Crédit Agricole S.A., a previamente ritrasferire le azioni e/o i diritti al socio originario, che deve riacquistarli o farli acquistare da altra società posseduta interamente, direttamente o indirettamente, da Fiat Chrysler Automobiles N.V. o Crédit Agricole S.A.;

(b) le azioni o quote rappresentative del capitale sociale della società cessionaria non siano gravate da impegni o diritti di terzi che possano in qualsiasi modo escludere o limitare il diritto di voto inerenti le stesse, spettante, direttamente o indirettamente, a Fiat Chrysler Automobiles N.V. o Crédit Agricole S.A.;

(c) la società cessionaria si assuma tutti gli impegni e obblighi inerenti le azioni esistenti in capo al dante causa;

(d) il socio cedente rimanga responsabile in solido con la società cessionaria per l'adempimento di tutti gli impegni e obblighi inerenti le azioni esistenti in capo al dante causa.

A tal fine, almeno venti giorni prima dell'esecuzione del trasferimento, il socio dovrà inviare agli altri soci una comunicazione scritta indicante sia

la società cui la partecipazione sarà trasferita sia la compagine sociale della stessa.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere inviate per conoscenza alla società.

Art. 7 – Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge e dalle disposizioni normative vigenti in materia, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche in materia di remunerazione e i piani basati su strumenti finanziari. All'assemblea deve essere, altresì, assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 8 – Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ad eccezione dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali che è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi previsti dalla legge.

Qualora venga ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, è consentita l'espressione del voto per corrispondenza. In tal caso all'avviso di convocazione inviato agli azionisti è allegata la documentazione necessaria per esprimere il voto su ciascuna delle deliberazioni proposte con la relativa scheda di voto.

L'azionista che si avvale di tale facoltà deve restituire alla società, prima dell'inizio dell'assemblea, in busta chiusa indirizzata al collegio sindacale, la scheda di voto debitamente compilata e sottoscritta. Il voto per corrispondenza può essere revocato dall'azionista con dichiarazione scritta da far pervenire entro l'ora di inizio dell'adunanza.

Le schede di voto validamente pervenute sono conteggiate ai fini del quorum costitutivo e restano valide anche per la seconda convocazione.

I voti risultanti dalle schede di voto per ciascuna delle deliberazioni proposte sono comunicati dal presidente dell'assemblea al momento delle relative votazioni e riportati nel verbale dell'assemblea stessa.

All'eventuale intervento in assemblea, anche per delega, dell'azionista che ha fatto pervenire la scheda di voto consegue automaticamente la revoca del voto non ancora scrutinato.

Art. 9 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuto con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso

presidente.

Art. 10 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sei ovvero otto ovvero dieci membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione viene nominato sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere contraddistinti da un numero progressivo.

Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa via via vigente applicabile alla società.

Salvo diversa disposizione normativa, almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 c.c., primo comma, lett. b) e c) e non ricadere nelle ipotesi di non indipendenza indicate alla sezione "Criteri applicativi" dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni socio, nonché le società che lo controllano, quelle sottoposte a comune controllo e quelle controllate non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciarie, più di una lista. Per controllo si intende il controllo previsto dall'art. 2359 primo e secondo comma del codice civile.

Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

A pena di inammissibilità, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista e negli stessi termini dovranno essere depositati presso la sede sociale l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica.

Determinato dall'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, all'esito delle votazione si procederà come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti un numero di amministratori pari alla metà degli amministratori da eleggere, secondo l'ordine progressivo con il quale essi sono elencati in tale lista;
2. dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti un numero di amministratori pari l'altra metà degli amministratori da eleggere seguendo il numero progressivo con il quale essi sono elencati in tale lista.

Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso maggior numero di voti, verranno eletti amministratori per ciascuna di tali liste un numero di amministratori pari alla metà degli amministratori da eleggere seguendo il numero progressivo con il quale essi sono elencati in ciascuna lista.

Nel caso in cui un candidato eletto non possa o rinunci ad assumere la carica, allo stesso subentrerà il primo candidato non eletto della lista alla quale apparteneva detto candidato.

Qualora sia presentata o votata una sola lista (ovvero una sola lista risulti ammissibile), i componenti di quest'ultima saranno gli unici candidati eleggibili e tutti gli amministratori da eleggere verranno tratti da tale lista.

Qualora con la votazione di cui sopra non risulti eletto l'intero consiglio di amministrazione, per la nomina degli amministratori mancanti provvederà l'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 8.

Ai sensi dell'articolo 2386, quarto comma, del codice civile, qualora, per qualsiasi causa, venissero a mancare uno o più amministratori ma non la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato ed in tal caso si dovrà convocare al più presto l'assemblea per le nuove nomine. Tuttavia, l'intero consiglio non si intenderà cessato qualora venisse a mancare per qualsiasi ragione un solo amministratore ed il consiglio di amministrazione provveda entro quindici giorni alla sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, con il voto favorevole di almeno (i) cinque amministratori rimasti in carica, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sei membri, ovvero (ii) sei amministratori rimasti in carica, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da otto membri, ovvero (iii) sette amministratori rimasti in carica, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri, in ciascun caso selezionando, ove possibile, il primo candidato non eletto della lista presentata al momento delle nomine da cui era stato tratto l'amministratore venuto a mancare.

Se vengono a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Per la nomina e/o la sostituzione di uno o più amministratori, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Gli amministratori non possono ricoprire, a pena di ineleggibilità o di decadenza, un numero di incarichi di analoga natura rispetto a quelli ricoperti in "FCA Bank S.p.A.", superiori a otto. Per incarichi di analoga natura si intendono incarichi aventi lo stesso contenuto di quelli ricoperti in "FCA Bank S.p.A." e svolti in società, anche estere, esercenti l'attività

bancaria o finanziaria. Non concorrono al computo gli incarichi ricoperti nelle società del Gruppo FCA Bank e gli incarichi ricoperti nelle società appartenenti ai gruppi dei quali fanno parte le società azioniste di “FCA Bank S.p.A.”.

Art. 11 – Poteri dell’organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all’assemblea degli azionisti.

L’organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l’indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono attribuite alla competenza del consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, le seguenti materie:

- a) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche;
- b) la nomina del direttore generale;
- c) l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- d) l’approvazione e la modifica di regolamenti interni
- e) l’eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento
- f) la nomina, revoca e sostituzione del direttore finanziario;
- g) la nomina, revoca e sostituzione dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge e del presente sta-

tuto, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità prevista dalla legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 12 – Cariche

Il consiglio di amministrazione allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; nomina inoltre un amministratore delegato e può altresì attribuire altre particolari cariche.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio rispetto ai poteri attribuiti all'Amministratore Delegato e, se nominati, agli altri amministratori esecutivi; in tale veste, il Presidente si colloca come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 13 – Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti nonché, in via tra loro disgiunta, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 14 – Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Europa, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o dell'amministratore delegato otto giorni

prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dall'amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza ed il voto favorevole di almeno (i) cinque amministratori, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sei membri, ovvero (ii) sei amministratori, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da otto membri, ovvero (iii) sette amministratori, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Alle riunioni del consiglio d'amministrazione partecipa il direttore finanziario.

Art. 15 – Comitato esecutivo

Può essere istituito, con delibera del consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo composto da quattro membri, di cui faccia parte di diritto l'amministratore delegato.

Qualora istituito, il comitato esecutivo è convocato, in Europa, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a

cura del presidente o dell'amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di due giorni.

Le adunanze sono presiedute dall'amministratore delegato.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del comitato esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa il direttore finanziario.

Art. 16 – Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale.

E' ammesso il cumulo di cariche tra amministratore delegato e direttore generale.

Art. 17 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La composizione del collegio deve rispecchiare i requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile. Inoltre, ciascun sindaco per essere nominato deve aver esercitato l'attività di sindaco per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso società nelle quali FCA Bank S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Al collegio sindacale sono attribuiti i compiti di cui al comma primo dell'art. 2403 del codice civile e alle norme che disciplinano l'attività bancaria e, a tal fine, dispone di ogni potere necessario ed utile, anche se non espressamente previsto dalla legge, ad assicurargli la piena e tempestiva conoscenza di atti e fatti che possano costituire un'irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ed avente i requisiti di legge. L'assemblea

a, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico per la durata di nove esercizi e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Art. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Art. 21 – Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art. 22 – Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 23 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato:

Andrea GIORIO

Remo Maria MORONE